



**CITTÀ DI
SANT'AGATA DE' GOTI**

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 34/PM/10

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai bordi delle strade comunali del territorio di Sant'Agata de' Goti sono spesso presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale ovvero i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente pericoli alla sicurezza della circolazione, in quanto viene limitata la visibilità della sede stradale, la sua percorribilità e la leggibilità della segnaletica, nonché talvolta vengono danneggiati i corpi dell'illuminazione pubblica e, di conseguenza, ridotta la luminosità delle strade nelle ore notturne;
- che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni anche di natura penale all'incolumità dei cittadini;
- che gravi pericoli alla sicurezza della circolazione stradale possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie, e al mancato deflusso delle acque nei fossi per omessa manutenzione;
- che l'utente della strada deve sempre essere posto nelle condizioni di poter circolare in piena sicurezza;

PRESO ATTO

che i proprietari e/o conduttori degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e i fossi siano puliti per permettere il normale deflusso delle acque;

VISTI

gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 nr, 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

RITENUTO

di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico-ambientale;

VISTO l'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana vigente nel Comune di S. Agata de' Goti (BN)

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di eseguire:

- la potatura delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o banchine di uso pubblico;
- la potatura di siepi e piante poste in prossimità di curve o incroci in modo da contenerne l'altezza non oltre 1,00 (uno) metro dal piano stradale;
- la rimozione nel più breve tempo possibile di alberi o ramaglie caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;

- di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione di foglie e altri residui che impediscono il normale deflusso dell'acqua piovana;
- di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, per quanto riguarda la superficie di proprietà, di ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque;

AVVERTE

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini e dei fossi stradali di scolo, oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei citati articoli del Codice della Strada ed all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti in danno dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi inadempienti al dispositivo della presente ordinanza.

DISPONE

- Gli interventi sopracitati devono essere eseguiti ogni volta che si determinano le problematiche in precedenza definite.
- La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri.
- Copia della presente ordinanza verrà trasmessa all'U.R.P., ed al C.E.D. Comunali per la pubblicazione sul sito internet municipale e diffusa a mezzo stampa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- Il Comando Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia Stradale, come individuate nell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di controllare l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, addì 19 maggio 2010.

IL DIRIGENTE

- Dott. Vincenzo Iannotta -

/ni